

RGn 5/2018

PIERO MANCINI



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Ufficio fallimentare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice, Dott.ssa L. Tiziana Marganella,

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 5/2018 R.G. depositata in data 18 ottobre 2018 da parte del sig. Mancini Piero, c.f. MNCPRI67L28Z112P, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore avv. Stefania Di Filippo, in Pescara, Piazza Duca D'Aosta n. 34;

visto il provvedimento del 7 gennaio 2019, a mezzo del quale il Tribunale sollecitava chiarimenti ed integrazioni della iniziale proposta avanzata dal sig. Mancini Piero;

lette le integrazioni depositate dal sig. Mancini Piero e dal professionista rispettivamente in data 4.02.2019 e 8.02.2019;

letta la relazione dell'OCC depositata ai sensi dell'art. 12, 1° comma, legge 3/2012;

visti gli atti della procedura;

letti i verbali di udienza;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9.05.2019 ex art. [12 della L. 27 gennaio 2012, n. 3](#);

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dal proponente Mancini Piero, la quale prevede il soddisfacimento del fabbisogno evidenziato attraverso l'intervento di un terzo finanziatore, sig. Mancini Giovannantonio, entro tre mesi dall'omologa dell'accordo, nei termini di cui alla detta proposta, con l'espressa statuizione del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, (le spese di giustizia verranno corrisposte entro un mese dalla liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. ed il primo pagamento dei creditori chirografari avverrà solo dopo la soddisfazione dell'ultimo creditore privilegiato)

rilevato che, in sintesi, l'accordo prevede:

il rinvenimento delle risorse utili alla soddisfazione delle spese di giustizia e della platea dei creditori, suddivisi esclusivamente sulla scorta delle cause legittime di prelazione che assistono il credito vantato (nella misura meglio individuata nel prosieguo), mediante l'intervento di un terzo finanziatore, sig. Mancini Giovannantonio, nato a Pescosansonesco (PE) il 20.01.1936, padre dell'istante, che, previa avvenuta sottoscrizione della proposta già agli atti, assume l'obbligo di corresponsione della somma di € 45.000,00, di cui € 41.000,00 derivanti da contratto di mutuo



all'uopo stipulato, garantito da propri beni immobili e già integralmente erogato - come confermato nell'attestazione dell'O.C.C. - ed € 4.000,00 derivanti da risorse proprie.

Detto importo, come da proposta depositata dal debitore istante, dovrà essere destinato

- a) primariamente, all'integrale pagamento – entro il mese decorrente dalla liquidazione all'uopo emessa dal Giudice - delle spese prededucibili, quali il compenso dell'O.C.C. nominato, l'onorario del legale officiato e le spese vive di giustizia, stimate in complessivi € 6.000,00;
- b) entro i tre mesi successivi dalla data dell'omologa, la restante somma di € 39.000,00 sarà ripartita tra i crediti privilegiati e chirografari nei termini di seguito esposti:

il 3%, pari a € 1.179,38, sarà destinato al soddisfacimento dei creditori privilegiati, cui consegirà un riparto pari al 78,29% del credito da essi vantato, da corrispondersi entro il mese successivo al pagamento dei crediti prededucibili, nei termini pocanzi descritti;

il restante 97%, pari a € 37.820,62, sarà destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari, cui consegirà un riparto pari al 37,96% del credito da essi vantato, da corrispondersi entro il mese successivo al pagamento dei crediti privilegiati.

Vista l'attestazione dell'OCC;

vista la comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale la creditrice Futuro S.p.A. dichiarava di non aderire alla proposta di accordo formulata e di opporsi all'omologa dell'accordo;

visto il verbale d'udienza del 9 maggio 2019;

letti i rilievi evidenziati dalla creditrice Futuro S.p.A., la quale, all'udienza del 9 maggio 2019, riportandosi ai propri scritti depositati, deduceva l'inammissibilità dell'accordo prospettato per difetto di meritevolezza del debitore, oltretutto per l'asserito declassamento del credito portato innanzi, ascrivibile, a detta della deducente, alla classe di privilegio di cui all'art. 2751 bis, 1° comma, c.c.;

rilevato che la mentovata opposizione, quanto ai profili d'inammissibilità denunciati, deve ritenersi infondata, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- il vaglio sulla meritevolezza del debitore di cui all'art. 12 bis della legge 3/2012, costituisce requisito inderogabile esclusivamente ai fini dell'omologa del piano del consumatore, non trovando applicazione in sede di accordo di composizione della crisi;

- né può revocarsi in dubbio la natura chirografaria del credito vantato, in difetto di effetto traslativo della cessione degli emolumenti retributivi; dalla proposta depositata agli atti si evince, infatti, che il debitore non possa allo stato disporre dei crediti ceduti prima che i medesimi sorgano, ragion per cui il credito portato dal cessionario deve rinvenirsi non in quello di lavoro derivante dalla cessione del credito, bensì dal diverso credito da finanziamento non rimborsato, avente, come tale, natura indubitabilmente chirografaria;

rilevato, pertanto, che il credito residuo della creditrice Futuro S.p.A. dovrà essere soddisfatto nei termini percentuali di cui all'accordo a far data dall'omologazione del medesimo, come da richiesta all'uopo formulata dal difensore di parte debitrice;

visto l'esito della votazione, a seguito della quale il 71,60% dei crediti ammessi al voto prestava consenso alla proposta;

letta la relazione finale dell'O.C.C. depositata in data 2 maggio 2019;

rilevato che il piano è stato depositato da persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali, all'uopo si intendono richiamate e confermate le argomentazioni già spese nel decreto



di ammissione della procedura e di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 3/2012, depositato il 20 febbraio 2019;

rilevato che il ricorrente non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte - e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni emerge nitidamente dalla proposta depositata dal debitore istante, come confermata dall'O.C.C. nella propria relazione, atteso che, al momento del deposito della domanda, il sig. Mancini Piero, a fronte di un reddito pari ad € 1.300,00 mensili, denunciava debiti per complessivi € 101.134,40;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata attestata da un soggetto nominato dal Tribunale;

rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

rilevato che l'accordo è stato raggiunto con il voto favorevole dei creditori che oltrepassano ampiamente la soglia del 60% dei creditori ammessi al voto, tenuto conto delle manifestazioni espresse e dei silenzi assenti, in armonia con le presunzioni *iuris et de iure* vigenti in materia. Sul punto, l'art. 11, comma 2, della legge 3/2012, dispone che *"i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione"*. Specularmente, il creditore ipotecario che non sia integralmente soddisfatto ha invece diritto di esprimersi sulla proposta ai fini del raggiungimento della maggioranza, per la parte del proprio credito stralciata in sede di proposta. In argomento, l'art. [177, comma 3](#), L.F. in materia di concordato - analogicamente applicabile anche alla crisi da sovraindebitamento - dispone che *"i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede ai sensi dell'art. 160 la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito"*.

Inoltre, il termine di cui all'art. [11, comma 1](#), della citata [legge n. 3 del 2012](#), entro il quale i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio consenso alla proposta, deve intendersi perentorio, atteso che, come espressamente disposto nel prosieguo della citata norma *"in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata"*;

vista l'attestazione definitiva dell'OCC sulla fattibilità del piano;

considerato che la domanda presentata dal sig. Mancini Piero appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria - così come attestato dall'O.C.C. - ed appare fondata sia per la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sia per l'attendibilità e fattibilità del piano proposto come attestato definitivamente dal professionista incaricato;

verificata la regolarità della procedura;

P.Q.M.

omologa l'accordo depositato in data 20.11.2017 (così come modificato con integrazione dell'11.06.2018 ed aggiornato nella precisazione dei crediti in data 17.10.2018) e proposto ai creditori dal sig. Mancini Piero;



dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo medesimo sotto il controllo dell'O.C.C. nominato;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 della legge 3/2012 e dispone che il medesimo professionista vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, provvedendo a comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità;

dichiara il presente accordo obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data dell'esecuzione della pubblicità disposta ex art. 10 legge 3/2012.

dispone altresì che del presente provvedimento di omologa venga data **pubblicità** con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara; pubblicazione sul quotidiano il Centro.

Pescara, 16/05/2019

Il Giudice delegato
dott.ssa Luigina Tiziana Marganella





TRIBUNALE DI PESCARA

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI OMOLOGA ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il Giudice delegato, dott.ssa L. Tiziana Marganella,

visto il ricorso proposto ex artt. 7 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa del piano di risanamento da parte del sig. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il proprio difensore Avv. Stefania Di Filippo, in Pescara alla Piazza Duca D'Aosta n. 34;

visti i documenti prodotti e la relazione particolareggiata del professionista nominato per svolgere i compiti dell'O.C.C.;

visto il provvedimento del 7 gennaio 2019 in cui il Giudice delegato invitava l'istante a rendere, nel termine di 30 giorni, integrazioni e chiarimenti circa la proposta avanzata, con particolare riguardo alla natura del credito Futuro S.p.A., alla percentuale di falcidia conseguente all'eventuale rideterminazione di detto credito, nonché all'affidabilità del terzo pagatore sig. [REDACTED]
[REDACTED]

visti i chiarimenti tempestivamente prodotti dal debitore, depositate in data 4 febbraio 2019,

premesso che il proponente ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi chiedendo, al fine di ovviare al proprio stato di sovraindebitamento, che il giudice, ravvisata la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità, provvedesse alla fissazione dell'udienza per l'omologa del piano

OSSERVA



preliminarmente occorre dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Pescara a decidere sulla domanda presentata posto che il sig. ██████████ agisce in proprio quale consumatore e la sua residenza è in Spoltore, ovvero nel circondario del Tribunale di Pescara.

Tanto premesso occorre chiarire la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 comma 1 e 9 della citata legge:

- Sotto il profilo soggettivo:

1. l'istante non esercita attività di impresa o di lavoro autonomo (svolgendo attività di lavoratore dipendente presso la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.P.A. Unipersonale) e si trova nelle condizioni soggettive per poter accedere alla procedura non essendo assoggettabile ai sensi dell'articolo 1 del RD 267/1942 ad altre procedure concorsuali. Nello specifico, conferma il professionista nella propria relazione depositata ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012 il mancato svolgimento di attività imprenditoriale/professionale, sia dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte, sia dalle risultanze di una visura eseguita presso il Registro delle Imprese di tutte le province d'Italia rilevandone la cancellazione in data 18.10.2001 e sia dalle risultanze ottenute a seguito di interrogazione del sistema anagrafico tributario, laddove si attesta la cessazione della partita IVA a far data dal 25 agosto 2001.

2. non ha fatto ricorso, come confermato anche dal professionista nella sua attestazione, allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, atteso che al precedente ricorso alla procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (rubricata al n. RGVG 1571/2017) non seguiva l'omologa da parte del Tribunale;

3. non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012, così come confermato dal professionista nella propria attestazione;

- Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012.

Infatti la proposta risulta corredata da:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, nello specifico con le dichiarazioni di precisazione dei rispettivi crediti,



- b. elenco dei beni: visura PRA e ispezione ipotecaria, agli all. nn. 16 e 17, completi della dichiarazione che non sono stati compiuti atti dispositivi su di essi,
- c. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia,
- d. stato di famiglia (all. 2),
- e. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni,

il tutto attestato dalla relazione del professionista Dott. Costantino Buzzelli ed accompagnato dalla *relazione particolareggiata dello stesso professionista ex art. 9, comma 3-bis.*

-Nel merito ai sensi degli articoli 7,8,9 L. 3/2012:

la proposta, come modificata con integrazione del 4 febbraio 2019, prevede la soddisfazione dei creditori, indicati alle pagg. 2 e 6 della domanda (per complessivi € 101.134,40) che lo stesso professionista, Dott. Costantino Buzzelli ha riscontrato per il tramite delle verifiche effettuate anche a mezzo accesso alle banche dati informatizzate (cfr. l'attestazione e la relazione particolareggiata e le allegazioni nn. 4 e 5 che riportano i riscontri effettuati presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e la CRIF) nella misura che segue:

1. pagamento integrale in prededuzione dei debiti della procedura (Onorari O.C.C. ed al legale, oltre le spese vive sostenute) per un totale complessivo di € 6,000,00;
2. pagamento parziale dei creditori privilegiati (Soget S.p.A., Comune di Spoltore, Regione Abruzzo) nella quota del 78,29%, ossia dell'importo di € 1.179,38;
3. pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 37,96%, ossia di € 37.820,62;

Crediti da soddisfarsi in un'unica soluzione, siano essi chirografari che privilegiati, salvo il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione entro tre mesi dall'omologa.

Come espressamente attestato dal professionista, non sussistono dei crediti impignorabili e dei debiti qualificabili come "risorse dell'Unione Europea".

L'attestatore dà atto nella sua relazione particolareggiata della circostanza che il sovraindebitamento si sia originato per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, atteso che l'indebitamento afferisce alla mancata restituzione di prestiti personali effettuati da istituti finanziari nonché di tributi locali, per il sostentamento della famiglia e delle scelte imprenditoriali della coniuge. L'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni appare invero originata dall'incapienza dell'unica entrata dell'istante a coprire le spese personali e familiari, nonché dalla conseguente accensioni di nuovi finanziamenti finalizzati all'estinzione delle pregresse esposizioni debitorie. Il professionista ha altresì precisato che le obbligazioni contratte



venivano assunte con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, rilevando che l'istante provvedeva ad accendere nuovi prestiti, anche ricorrendo ai medesimi finanziatori, al fine di estinguere quelli in corso, nell'auspicio che la maggior diluizione temporale delle rate gli consentisse la regolare erosione del monte debiti contratto.

In questo modo, nello specifico riferimento alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, il dott. Costantino Buzzelli sottolinea come il debitore non abbia subito segnalazioni di sofferenza. A ciò si è aggiunta una generale riduzione della capacità di acquisto, soddisfacendo i bisogni primari suoi e della propria famiglia (composta dal coniuge e due figlie ancora in età scolare come da stato di famiglia allegato agli atti) attingendo unicamente al proprio stipendio da lavoro dipendente per un importo netto mensile di € 1.200/1.250 mensili (come da dichiarazione della parte del 18.10.2018 allegato alla domanda ma non presente nell'indice a pagina 9), e come tale inidoneo a coprire le spese familiari mensili, ammontanti a circa € 1,700,00.

Il debitore, come da ispezione ipotecaria agli atti, non risulta titolare di diritti reali immobiliari, mentre, quanto al patrimonio mobiliare, risulta titolare di un'auto di proprietà di marca Toyota modello Yaris acquistata nel 2004 (alle. 17), che non ha inteso destinare al soddisfacimento dei creditori perché pressoché priva di valore commerciale ed oltretutto necessaria per il raggiungimento del posto di lavoro e per le esigenze familiari.

La proposta prevede, pertanto, la soddisfazione dei creditori nei tempi e nella misura meglio elencata in narrativa, mettendo a disposizione esclusivamente mediante l'intervento di un terzo (il padre dell'istante sig. ██████████) che mette a disposizione la somma di € 45.000,00, mediante finanziamento ottenuto da accensione di apposito mutuo, garantito da propri beni immobili, già totalmente erogato per € 41.000,00 (all. 12), e la restante parte di € 4.000,00 attingendo dai propri risparmi, attestato da interrogazione del conto bancario intestato al medesimo (all. 2 integrazione della proposta del 4.02.2019), la quale evidenzia la sussistenza di disponibilità liquide idonee a coprire il mentovato intervento personale per la parte eccedente il mutuo contratto.

Da ultimo il professionista attesta la convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, in quanto da tale proposta deriverebbe un importo disponibile per i creditori certamente superiore a quello derivante da eventuali vendite coattive, in special modo, in considerazione del fatto che il debitore non risulta titolare di beni, salvo la già citata autovettura, peraltro indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa e per le esigenze quotidiane del nucleo familiare.



La proposta non prevede, allo stato, il pagamento di creditori impignorabili non essendovi alcun creditore che possa essere ricondotto in tale categoria, salvo quanto disposto nel dispositivo, in armonia all'articolo 8 comma 4 legge 3/2012. In egual misura l'O.C.C. conferma l'assenza di crediti muniti di pegno o ipoteca, ma esclusivamente di crediti privilegiati per le somme inerenti ai tributi locali, (creditore Soget S.p.A. per tasse sui rifiuti ex art. 2772 c.c. e Comune di Spoltore per mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ex art. 2752 c.c. e Regione Abruzzo per la tassa di circolazione sull'autovettura ex art. 2752 c.c. per la sola sorte di € 539,55), attesa l'avvenuta riqualificazione, attraverso le richieste integrazioni, del credito Futuro S.p.A. alla stregua di credito chirografario, attesa la non opponibilità della cessione di crediti futuri successivi alla omologa del piano verso i creditori.

Rilevato che lo stato di sovra indebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte- e la incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente: a fronte di un reddito mensile di euro 1.0350,00 infatti, sono registrabili debiti per almeno euro 101.134,40 come derivanti dalle specifiche posizioni dei creditori il cui elenco è riportato a pag. 3 della domanda originaria;

Rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

Rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

Rilevato che la domanda è stata sottoscritta altresì dal sig. ██████████ che si è obbligato a conferire proprie risorse finanziarie per assicurare l'attuabilità del piano ex art. 8 comma 2 l. 3/2012

Rilevato che la proposta è stata attestata da un soggetto nominato dal tribunale;

Rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

Ritenuto pertanto che la proposta così come formulata deve ritenersi completa e quindi ammissibile e di doversi fissare l'udienza prescritta dall'articolo 12 bis della legge 3/2012 in quanto la norma impone darsi luogo al contraddittorio con tutti i creditori, cui va comunicata, oltre la data dell'udienza fissata, anche la documentazione prescritta al fine di prendere conoscenza integrale della proposta.

Visti gli articoli 7,8, 9, 10 e 11 della citata legge,



P.Q.M.

FISSA ai fini dell'omologa dell'accordo l' **udienza del 9 maggio 2019 ore 9.00**, innanzi al Giudice dr.ssa L. Tiziana Marganella (piano terzo ala C) per la comparizione della debitrice che espressamente è invitato a comparire di persona e dei creditori;

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi:

a) comunichi copia della proposta (come integrata in data 4.02.2019) e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o pec, almeno 30 giorni prima del termine fissato dall'art. 11 comma 1 l.f. (dieci giorni prima dell'udienza suddetta) e dunque almeno 40 giorni prima dell'udienza;

b) che della proposta come integrata e del presente decreto venga data pubblicità con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara;

c) dispone altresì che, sino alla definitività del provvedimento di omologa, non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi causa o titoli anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

- il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
- a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il debitore può compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione (senza autorizzazione da parte del giudice);
- per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
- a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

AVVISA I creditori legittimati al voto ai sensi dell'art. 11 comma 2 che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta debitamente sottoscritta all'organismo di composizione della crisi nelle modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 e non oltre il termine di dieci giorni prima



dell'udienza e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Si comunichi con urgenza all'istante ed all'organismo di composizione della crisi.

Pescara, 20 febbraio 2019

Il Giudice delegato
Dott.ssa L. Tiziana Marganella



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PESCARA

PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

ex art.7 della Legge n.3/2012

Il sottoscritto ^{OMISSIS} nato a ^{OMISSIS} e residente in ^{OMISSIS} con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi in persona del dott. Costantino Buzzelli, dottore commercialista, con studio in Pescara, Via Tirino 90, c.f. BZZCTN66D11G482E, pec costantino.buzzelli@odcecpescara.it, tel. 085 4315124,

premessato che

- in data 12/04/2017 ha rivolto istanza di nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla legge 3/2012;
- in data 21/04/2017 il G.D. dr.ssa Anna Fortieri ha nominato ex art. 15 c.9 L.3/2012 il dott. Costantino Buzzelli **(all.1)**;

cio' premessato

DEPOSITATA

la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012.

1. PREMESSA

Il sottoscritto riveste la qualifica di consumatore che versa in una situazione di sovraindebitamento come definito dalla L.3/2012 alla quale non ha mai fatto ricorso. Ha fornito ampia collaborazione al professionista nominato consegnando all'uopo la documentazione dal medesimo richiesta, partecipando alle periodiche riunioni e fornendo gli utili chiarimenti al fine di delineare l'accordo di ristrutturazione dei debiti con tutti i creditori. Il sottoscritto ha confermato l'inesistenza di patrimoni immobiliari e mobiliari, anche futuri, da mettere a disposizione dei creditori delineando un quadro nel quale l'esposizione debitoria può fronteggiarsi solo con l'intervento di un terzo poiché la retribuzione mensile corrente, l'unico bene-reddito esistente, è assolutamente inidoneo a erodere il monte debiti.

2. LA PROPOSTA DI ACCORDO

Ciò premessato il sottoscritto, con l'ausilio del professionista nominato dott. Costantino Buzzelli, intende proporre ai creditori un accordo che, assicurato il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili

(peraltro non presenti) prevede un pagamento non integrale dei creditori. Il piano è così riassumibile:

- a) Intervento di un terzo (padre) che mette a disposizione la complessiva somma di € 45.000,00 da destinare ai creditori nella misura pari a €39.000,00 e, per la restante somma, alle spese e oneri connessi alla procedura;
- b) Pagamento in prededuzione delle spese complessivamente pari a € 6.000,00 comprensive del compenso all'Organismo di Composizione della Crisi, dell'onorario al legale officiato e di tutte le spese vive connesse alla presente procedura;
- c) Suddivisione dei creditori in due classi: privilegiati e chirografari;
- d) Destinazione dell'attivo netto disponibile per i creditori pari € 39.000,00 come segue:
 - ➔ ai creditori privilegiati sarà attribuito il 60% ossia € 23.400,00 cui consegnerà un riparto in misura pari al 78,29% del credito vantato;
 - ➔ ai creditori chirografari sarà attribuito il restante 40% ossia € 15.600,00 cui consegnerà un riparto in misura pari al 21,90% del credito vantato;
- e) Tempi di pagamento:
 - dapprima saranno pagate tutte le spese in prededuzione di cui al punto b);
 - poi, entro il mese successivo all'esecuzione dell'ultimo pagamento di cui al punto precedente, saranno eseguiti in unica soluzione quelli in favore dei creditori privilegiati;
 - infine, entro il mese successivo all'esecuzione dell'ultimo pagamento in favore dei creditori privilegiati, saranno eseguiti in unica soluzione quelli in favore dei creditori chirografari.
- f) Esecuzione del piano a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, in persona del dott. Costantino Buzzelli.

Si procede ad illustrare la proposta di accordo.

3. L'ELENCO DEI CREDITORI CON LE SOMME DOVUTE

Il sovraindebitamento ammonta a € 101.134,40. L'elenco dei creditori e le somme dovute da ciascuno, sono riportati nella tabella sottostante.

ELENCO DEI CREDITORI CON LE SOMME DOVUTE			
Creditore	Riferimento/ pratica	Residuo debito/ sorte capitale	Natura del credito/ cause legittime di prelazione
AGOS SPA c/carta credito	5432518924369489	€ 4.547,36	chirografario
AGOS SPA c/prestito finalizzato	53882224	€ 365,97	chirografario

ELENCO DEI CREDITORI CON LE SOMME DOVUTE			
Creditore	Riferimento/ pratica	Residuo debito/ sorte capitale	Natura del credito/ cause legittime di prelazione
AGOS SPA c/finanziamento	45794896	€ 15.430,50	chirografario
BNL c/corrente 1514	5301/1514	€ 6.389,28	chirografario
BNL c/finanziamento	CP 955221	€ 16.022,59	chirografario
BNL c/carta Classic	10032107405	€ 3.189,94	chirografario
DEUTSCHE BANK EASY c/finanziamento	5393972200	€ 21.818,57	chirografario
FIDITALIA c/carta credito	0010793011319130	€ 1.511,57	chirografario
FUTURO SPA c/cessione del quinto	576621/CQ	€ 17.046,52	Priv. art. 2751 bis, 1c. c.c.
FUURO SPA c/delegazione di pagamento	478240	€ 11.336,89	Priv. art. 2751 bis, 1c., c.c.
UNICREDIT c/carta credito Flexia ex Auchan	***99660	€ 1.847,03	chirografario
SOGET SPA	Tassa rifiuti	€ 118,87	Priv. art. 2772 c.c.
COMUNE DI SPOLTORE	Tassa rifiuti	€ 848,00	Priv. art. 2772 c.c.
REGIONE ABRUZZO	Tassa circolazione	€ 661,31	Priv. art. 2752 c.c.-sorte
		€ 101.134,40	

Si procede all'illustrazione delle singole voci di debito.

Le tre linee di credito accese con la **Agos Ducato spa** si riferiscono a:

- rilascio di carta di credito con fido accordato di € 3.000,00 poi aumentato fino a €4.300,00 , rimborsabile in rate mensili fisse di €127,00 ciascuna **(all.2)**;
- prestito di € 831,89 finalizzato all'acquisto di un PC effettuato presso l'esercente Mediamaraket spa (alias Mediaworld) rimborsabile in rate fisse mensili di € 33,27 **(all.3)**;
- finanziamento personale di €16.845,36 rimborsabile in rate fisse mensili di €239,00 **(all.3)**.

Le tre linee di credito nei confronti della **Banca Nazionale del Lavoro** si riferiscono a:

- saldo debitorio di conto corrente ordinario n.1514 di €6.389,28 al 01/01/2018 **(all.4)**;
- sorte capitale di €12.894,47 e rate scadute di €4.152,05 inerenti un finanziamento personale di originari € 30.000,00 rimborsabile in rate fisse mensili di €398,40 **(all.5)**;
- saldo debitorio di carta di credito per € 3.189,94 alla data del 03/02/2018 **(all.6)**.

Il debito verso **Deutsche Bank Easy** si riferisce ad un finanziamento personale (c.d. Prestitempo) di originari €27.062,05 da rimborsare in rate fisse mensili di €330,69. Il debito di €21.818,57 alla data del 24/05/17 comprende le rate (n.36,37,38) scadute e non pagate di €1.322,76 e la sorte capitale residua di €20.495,81 **(all.7)**.

Il debito verso **Fiditalia spa** si riferisce ad un fido di € 1.500,00 accordato mediante l'utilizzo di una carta di

credito ad uso rotativo (c.d. Revolving) con rimborso mensile variabile da un minimo di €20,00 a un massimo di € 80,00 a seconda del saldo debitorio mensile **(all.8)**.

Le due linee di credito ricevute dalla **Futuro Spa** sono in fase di regolare restituzione. Si riferiscono alle sottostanti linee di credito con debito residuo calcolato alla data del 30/09/2018,:

- un finanziamento di originari €20.722,38 non finalizzato, con rata fissa mensile di € 250,00, pari ad un quinto dello stipendio, trattenuta direttamente dal datore di lavoro **(all.9)**;
- un finanziamento di originari €19.255,08, non finalizzato, con rata fissa mensile di €249,00 che consente a chi abbia già in corso una cessione del quinto, di accedere ad un altro finanziamento, impegnando fino a due quinti dello stipendio **(all.10)**.

Ambedue godono del privilegio ex art. 2751 bis n.1 come richiesto e precisato dal medesimo creditore **(all.11)** poiché avente ad oggetto quote di emolumenti retributivi.

Il debito verso **Unicredit spa** si riferisce ad un fido di € 1.750,00 accordato mediante l'utilizzo di una carta di credito con rimborso mensile fisso di €50,00 **(all.12)**.

Il debito verso la **Soget** si riferisce al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2013 **(all.13)**.

Gode del privilegio spettante ai tributi locali ex art. 2752 c.c

Il debito verso il **Comune di Spoltore** si riferisce al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2014-2017 **(all.14)**. Gode del privilegio spettante ai tributi locali ex art. 2752 c.c

Infine il debito verso la **Regione Abruzzo** si riferisce al mancato pagamento della tassa di circolazione dell'autovettura targata CP077HC (tuttora detenuta) per gli anni 2015, 2016 e 2017 comprensiva delle sanzioni di €110,92 e interessi alla data del 18/07/2017 per € 10,84. Gode del privilegio ex art. 2752 c.c solo per la sorte di €539,55 **(all.15)**.

4. I BENI DEL DEBITORE

Il sottoscritto non è titolare di diritti reali immobiliari come da allegata ispezione ipotecaria **(all.16)**. Abita in un appartamento di proprietà dei genitori. Possiede un'autovettura di marca Toyota, modello Yaris acquistata nel 2004 come da visura al P.R.A. **(all.17)**.

Allo stato, la sua posizione reddituale è la seguente:

- Assunto con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di operatore d'esercizio (autista) dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto S.P.A. Unipersonale (c.d. T.U.A.) con retribuzione mensile percepita di ca €1.035,00 (all.18)

5. GLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Non sono stati compiuti né potrebbe essere altrimenti in quanto il sottoscritto non è mai stato titolare di beni e diritti aventi valore economico come da ispezione ipotecaria (all.16) e visura PRA (all.17) quest'ultima attestante la proprietà di una Toyota Yaris immatricolate nel 2004 e pressochè priva di valore commerciale.

6. LE DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI

Si riferiscono alle ultime presentate per gli anni d'imposta 2017, 2016 e 2015 e sono allegate alla presente proposta (all.19).

7. L'ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

E' stata resa dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Costantino Buzzelli (all. 22).

8. L'ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE DELLA SUA FAMIGLIA

Lo stipendio mensile netto pari a inferiore a € 1300,00 mensili non è in grado di coprire le spese familiari pari a oltre €1.700,00 mensili come da sottostante tabella.

Spesa	Importo annuale
Luce	€ 1.100,00
Gas	€ 1.350,00
Acqua	€ 450,00
Tassa smaltimento rifiuti	€ 250,00
Abbonamento TV	€ 120,00
Abbonamento SKY	€ 876,00
Carburanti	€ 1.000,00
Assicurazione autovettura	€ 750,00
Tassa circolazione autovettura	€ 180,00
Libri scuola figlie	€ 700,00
Cancelleria	€ 700,00

Spesa	Importo annuale
Manutenzione caldaia	€ 120,00
Spese alimentari	€ 7.000,00
Abbigliamento e calzature	€ 2.000,00
Cura e igiene	€ 1.000,00
Spese animale domestico	€ 1.000,00
Telefonia fissa/mobile	€ 1.430,00
Spese impreviste	€ 1.200,00
Totale annuale	€ 21.226,00
Importo mensile	€ 1.768,83

L'elencazione è stata molto difficile ed è probabile che non sia esaustiva. Prudentemente il sottoscritto ha ritenuto necessario considerare anche quelle spese impreviste/imprevedibili quantificandole in €100,00 mensili.

9. LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare comprende il coniuge e due figlie maggiorenni studentesse universitarie, come da certificazione di stato di famiglia allegato (all.21), che non dispongono di redditi propri come da prospetto dei familiari a carico risultante dalle rese dichiarazioni dei redditi annuali allegate.

10. LE SPESE IN PREDEDUZIONE

Sono analiticamente riportate nella sottostante tabella.

SPESE PREDEDUCIBILI	
Onorario O.C.C.	€ 4.613,18
Onorario legale	€ 634,40
Spese vive	€ 752,42
totale	€ 6.000,00

Sono state calcolate con le modalità di seguito espone. Il compenso dell'OCC che, comunque, dovrà essere liquidato dal G.D., è preventivato nella misura di € 3.600,00 tenendo conto del compenso medio, delle riduzioni massime al 40% e delle spese generali ex d.m. 202/2014 oltre accessori di legge IVA (22%) e cap (4%). Le spese vive comprendono quelle per la pubblicazione dell'udienza di omologa sul sito www.procedure .it (€73,20), l'apertura della procedura su portale Fallco OCC gestito dalla software house Zucchetti (€73,20), la registrazione della sentenza (€200,00), le pubblicità della sentenza di omologa (€56,12 + €349,90). L'onorario del legale è stato concordato nella misura di €500,00 oltre oneri di legge.

Le eventuali maggiori/minori spese prededucibili saranno a carico/beneficio del terzo che da solo finanzia la

seguinte proposta.

11. LE CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVO DISPONIBILE PER I CREDITORI

Il sottoscritto ha di fatto rappresentato che i redditi correnti mensili pari a ca. a € 1.035,00, non permettano di liberare risorse finanziarie da destinare ai creditori giacché neanche coprono le spese familiari pari a oltre €1.700,00 mensili come esposto nel paragrafo 8. Di qui le ragioni dell'intervento di un terzo (mio padre) disponibile a finanziare per intero la seguente proposta di piano del consumatore.

12. L'ACCESSO AL CREDITO AL CONSUMO

Il sottoscritto è consapevole che la situazione debitoria e le diffide dei creditori, comunque non sfociate in azioni di recupero giudiziale dei crediti, minano l'accesso al credito al consumo.

13. IL PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL PIANO CON IL RIPARTO

E' riportato nella sottostante tabella.

PIANO E RIPARTO DEI CREDITI			<i>somma assegnata</i>	<i>somma disponibile</i>
PREDEDUZIONI				€ 45.000,00
Onorario O.C.C.	€ 4.613,18		€ 4.613,18	€ 40.386,82
Onorari al legale	€ 634,40		€ 634,40	€ 39.752,42
Spese vive da sostenere	€ 752,42		€ 752,42	€ 39.000,00
Totale prededuzioni	€ 6.000,00	100,00%	€ 6.000,00	
CREDITORI PRIVILEGIATI		60,00%		€ 23.400,00
SOGET Spa	€ 118,87		€ 93,06	€ 23.306,94
COMUNE SPOLTORE	€ 848,00		€ 663,88	€ 22.643,06
FUTURO SPA V°	€ 17.046,52		€ 13.345,29	€ 9.297,77
FUTURO SPA delegazione	€ 11.336,89		€ 8.875,37	€ 422,40
REGIONE ABRUZZO	€ 539,55		€ 422,40	-€ 0,00
Totale privilegiati	€ 29.889,83	78,29%	€ 23.400,00	
CREDITORI CHIROGRAFARI		40,00%		€ 15.600,00
AGOS c/carta credito	€ 4.547,36		€ 995,71	€ 14.604,29
AGOS c/PC	€ 365,97		€ 80,13	€ 14.524,16
AGOS DUCATO SPA	€ 15.430,50		€ 3.378,72	€ 11.145,43
BNL c/c n.5301/1514	€ 6.389,28		€ 1.399,02	€ 9.746,41
BNL prestito personale	€ 16.022,59		€ 3.508,37	€ 6.238,04
BNL Carta Classic	€ 3.189,94		€ 698,48	€ 5.539,56
DEUTSCHE BANK EASY	€ 21.818,57		€ 4.777,48	€ 762,07
FIDITALIA c/carta credito	€ 1.511,57		€ 330,98	€ 431,09
REGIONE ABRUZZO	€ 121,76		€ 26,66	€ 404,43
UNICREDIT c/carta Flexia	€ 1.847,03		€ 404,43	€ 0,00
Totale chirografari	€ 71.244,57	21,90%	€ 15.600,00	
				€ 101.134,40

Cui consegue un riparto ai creditori come segue:

RIPARTO CREDITORI	
SOGET Spa	€ 93,06
COMUNE SPOLTORE	€ 663,88
AGOS DUCATO SPA	€ 4.454,57
BNL	€ 5.605,88
DEUTSCHE BANK EASY	€ 4.777,48
FIDITALIA	€ 330,98
FUTURO SPA	€ 22.220,66
REGIONE ABRUZZO	€ 449,06
UNICREDIT	€ 404,43
totale	€ 39.000,00

Con espressa riserva d'integrare e modificare la presente proposta di accordo ove siano richiesti chiarimenti da parte degli organi di codesto Tribunale, ovvero al sopraggiungere di fatti nuovi e non conosciuti e risulti la possibilità di garantire a tutti i creditori un trattamento migliorativo.

Con osservanza.

Pescara li, 11/10/2018

OMISSIS

Sottoscrive anche il terzo intervenuto per la messa a disposizione della somma di €45.000,00 subordinata all'omologa in accoglimento integrale della seguente proposta.

OMISSIS

Allegati:

- | | |
|---|---|
| 1. nomina OCC | 11. precisazione Futuro |
| 2. precisazione credito Agos c/carta credito | 12. precisazione credito Unicredit |
| 3. precisazione credito Agos c/prestito finalizzato e finanziamento | 13. precisazione credito Soget |
| 4. precisazione credito BNL c/corrente | 14. precisazione credito Comune Spoltore |
| 5. precisazione credito BNL c/finanziamento | 15. precisazione credito Regione Abruzzo |
| 6. precisazione credito BNL c/carta credito | 16. ispezione ipotecaria |
| 7. precisazione credito Deutsche Bank | 17. visura P.R.A. |
| 8. E/C carta credito Fidelity al | 18. buste paga |
| 9. Futuro cessione V° | 19. ultime tre dichiarazioni redditi |
| 10. Futuro delegazione | 20. Attestazione fattibilità e veridicità |
| | 21. stato di famiglia |

Avv. STEFANIA DI FILIPPO
(Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori)
Piazza Duca D'Aosta n. 34 – 65121 PESCARA
Tel. 085 2058882 - Tel / fax 085 – 4298979
e-mail : stefi.difilippo@gmail.com
Pec : avvstefaniadifilippo@cnfpec.it

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PESCARA
PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

n.5/2018 R.G.

Giudice : Dott.ssa Marganella

Debitore istante: [REDACTED]

O.C.C. Dott. Costantino BUZZELLI

CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI

alla PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

ex art.7,c.1 L.3/2012

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso iniziale, dall'Avv. STEFANIA DI FILIPPO (c.f. DFLSFN70S65G482G), con studio in Pescara (cap 65121) alla Piazza Duca D'Aosta 34 (fax 085 4298970, PEC avvstefaniadifilippo@cnfpec.it) ove elegge domicilio,

premesse

- che, con provvedimento emesso in data 7.2.2019 e notificato in data 08/01/2019, il Giudice ha invitato il proponente a fornire alcuni chiarimenti, con l'invito a integrare la proposta originaria nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, assegnando ulteriori dieci giorni al professionista nominato, Dott. Costantino Buzzelli, per integrare, a sua volta, la propria relazione,

espone

nei termini, ad integrazione e chiarimento, quanto segue.

1. La natura del credito FUTURO spa

Nella proposta originaria il credito suddetto è stato qualificato come credito privilegiato in linea con quanto richiesto e precisato dal medesimo creditore (v. all. 11_proposta) e seguendo un certo orientamento della giurisprudenza di merito, che riconosceva la prevalenza del diritto del creditore assegnatario in assenza, nella Legge n. 3/2012, di una norma analoga a quella dell'art. 44 L.F.. In tal senso pure si è espresso il professionista nominato con funzioni OCC in persona del dott. Costantino Buzzelli (v. §8_attestazione). Il proponente condivide i rilievi mossi dal Giudice, che seguono l'orientamento ormai prevalente in materia, in base al quale il contratto di cessione, come nel caso di specie, comporta la cessione di un credito futuro, che sorge solo nel momento in cui matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile ; sino a quando, infatti, il credito non viene ad esistenza la cessione ha efficacia meramente obbligatoria e la titolarità di quanto ceduto resta in capo al cedente, sì che questi lo conserva nel suo patrimonio sino a che esso venga a scadenza, potendolo dunque

destinare ad una procedura di sovraindebitamento volta al soddisfacimento dei crediti con criteri di concorsualità, segregazione e par condicio che alimentano la relativa legge.-

Il proponente pertanto specifica che detto credito, poiché riferito alla parte non rimborsata e stante, quindi, l'assenza dell'effetto traslativo della cessione degli emolumenti retributivi, abbia natura totalmente chirografaria.

Si riepilogano, pertanto l'elenco dei creditori con gli importi e la natura del credito di ciascuno nella sottostante tabella.-

ELENCO CREDITORI		
<i>creditore</i>	<i>sorte</i>	<i>classe</i>
AGOS c/carta credito	€ 4.547,36	chirografario
AGOS c/PC	€ 365,97	chirografario
AGOS DUCATO SPA	€ 15.430,50	chirografario
BNL c/c n.5301/1514	€ 6.389,28	chirografario
BNL prestito personale	€ 16.022,59	chirografario
BNL Carta Classic	€ 3.189,94	chirografario
DEUTSCHE BANK EASY	€ 21.818,57	chirografario
FIDITALIA c/carta credito	€ 1.511,57	chirografario
FUTURO SPA V°	€ 17.046,52	chirografario
FUTURO SPA delegazione	€ 11.336,89	chirografario
UNICREDIT c/carta Flexia	€ 1.847,03	chirografario
SOGET Spa	€ 118,87	privilegiato
COMUNE SPOLTORE	€ 848,00	privilegiato
REGIONE ABRUZZO	€ 539,55	privilegiato
REGIONE ABRUZZO	€ 121,76	chirografario
	€ 101.134,40	

2. Il trattamento definitivo dei crediti e le percentuali di falcidia

Posta la natura chirografaria del credito Futuro Spa in luogo di quella privilegiata indicata nella proposta originaria, si rappresenta nella sottostante tabella il definitivo trattamento riservato a tutti i creditori con le percentuali di falcidia. La lettura della tabella evidenzia che i crediti privilegiati inizialmente pari a € 29.889,83 sono ora scesi a € 1.506,42 e che la percentuale di falcidia è rimasta immutata poiché destinatari di somme sempre pari al 78,29% del credito vantato e cioè pari a € 1.179,38. I crediti chirografari inizialmente pari a € 71.244,57 sono ora ovviamente saliti a € 99.627,98 con incremento della percentuale di falcidia posto che saranno destinatari della complessiva somma di € 37.820,62 pari al 37,96% del credito vantato.

PIANO E RIPARTO DEI CREDITI			<i>somma assegnata</i>	<i>somma disponibile</i>
PREDEDUZIONI				€ 45.000,00
Onorario O.C.C.	€ 4.613,18		€ 4.613,18	€ 40.386,82
Onorari al legale	€ 634,40		€ 634,40	€ 39.752,42
Spese vive da sostenere	€ 752,42		€ 752,42	€ 39.000,00
Totale prededuzioni	€ 6.000,00	100,00%	€ 6.000,00	
CREDITORI PRIVILEGIATI				€ 39.000,00
SOGET Spa	€ 118,87		€ 93,06	€ 38.906,94
COMUNE SPOLTORE	€ 848,00		€ 663,90	€ 38.243,04
REGIONE ABRUZZO	€ 539,55		€ 422,41	€ 37.820,62
Totale privilegiati	€ 1.506,42	78,29%	€ 1.179,38	
CREDITORI CHIROGRAFARI				€ 37.820,62
AGOS c/carta credito	€ 4.547,36		€ 1.726,26	€ 36.094,36
AGOS c/PC	€ 365,97		€ 138,93	€ 35.955,43
AGOS DUCATO SPA	€ 15.430,50		€ 5.857,70	€ 30.097,73
BNL c/c n.5301/1514	€ 6.389,28		€ 2.425,49	€ 27.672,24
BNL prestito personale	€ 16.022,59		€ 6.082,47	€ 21.589,77
BNL Carta Classic	€ 3.189,94		€ 1.210,96	€ 20.378,81
DEUTSCHE BANK EASY	€ 21.818,57		€ 8.282,73	€ 12.096,08
FIDITALIA c/carta credito	€ 1.511,57		€ 573,82	€ 11.522,26
FUTURO SPA V°	€ 17.046,52		€ 6.471,17	€ 5.051,08
FUTURO SPA delegazione	€ 11.336,89		€ 4.303,69	€ 747,39
REGIONE ABRUZZO	€ 121,76		€ 46,22	€ 701,17
UNICREDIT c/carta Flexia	€ 1.847,03		€ 701,17	-€ 0,00
Totale chirografari	€ 99.627,98	37,96%	€ 37.820,62	
			€ 101.134,40	

Nella sottostante tabella si illustra il riparto dei creditori :

RIPARTO CREDITORI	
SOGET Spa	€ 93,06
COMUNE SPOLTRE	€ 663,90
AGOS DUCATO SPA	€ 7.722,89
BNL	€ 9.718,92
DEUTSCHE BANK EASY	€ 8.282,73
FIDITALIA	€ 573,82
FUTURO SPA	€ 10.774,87
REGIONE ABRUZZO	€ 468,64
UNICREDIT	€ 701,17
totale	€ 39.000,00

3. L'affidabilità del terzo pagatore sig. ██████████

Si precisa che il medesimo è titolare di redditi di pensione come certificati nell'ultimo CUD disponibile (all.1). Allo scopo di fugare qualsiasi dubbio circa l'affidabilità del sig. ██████████ terzo (si ripete che trattasi del padre dell'istante) si allega una recente interrogazione del conto bancario intestato al medesimo che evidenzia la sussistenza di disponibilità liquide pari a €4.868,62 (all.2) superiori all'intervento personale prestato pari a €4.000,00.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tenuto conto che al fine di ovviare allo stato di sovra indebitamento, ██████████ propone ai creditori un accordo che prevede l'intervento di un terzo (padre) che da solo finanzia interamente la proposta con la messa a disposizione della complessiva somma di € 45.000,00 (di cui €41.000,00 quale netto ricavo del mutuo acceso ad hoc e €4.000,00 con risorse proprie pure documentate) da destinare:

- quanto a € 6.000,00, al pagamento delle spese prededucibili stimate, comprensive del compenso all'Organismo di Composizione della Crisi, dell'onorario al legale officiato e di tutte le spese vive connesse alla presente procedura, con esecuzione del pagamento entro il mese successivo alla liquidazione del compenso all'OCC;
- quanto ai restanti € 39.000,00 al soddisfacimento dei creditori, e precisamente:
 - a) ai privilegiati sarà assegnata la complessiva somma di € 1.179,38, in luogo di quella complessivamente dovuta pari a € 1.506,42, cui conseguirà un riparto in misura pari al 78,29% del credito vantato, con esecuzione del pagamento entro il mese successivo a quello delle spese prededucibili di cui al punto precedente;
 - b) ai chirografari sarà assegnata la restante somma di €37.820,62, in luogo di quella complessivamente dovuta pari a € 99.627,98, cui conseguirà un riparto in misura pari al 37,96% del credito vantato, con esecuzione del pagamento entro il mese successivo a quello dei privilegiati,

ed INSISTE

- per la fissazione dell'udienza di omologazione, ex art. 10, L.3/2012;
- nella richiesta di disporre, ex art. 10, lett. c), che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, nè disposti sequestri conservativi, nè disposti diritti di

prelazione sul patrimonio del sig. [REDACTED] da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Con espressa riserva d'integrare e modificare la presente proposta di accordo ove siano richiesti chiarimenti da parte degli organi di codesto Tribunale, ovvero al sopraggiungere di fatti nuovi e non conosciuti e risulti la possibilità di garantire a tutti i creditori un trattamento migliorativo.

Con osservanza.

Pescara lì 04/02/2019

Avv. Stefania Di Filippo

Allegati:

1. cud 2018

2. e/c banca [REDACTED]